

Fascicolo 9.11/2019/101

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Scurati S.p.A. con sede legale ed insediamento in Cusano Milanino (MI), Via Marmolada n. 10. Rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto di recupero (R4, R12, R13) e smaltimento (D15), di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e per l'ottenimento di EOW "caso per caso" "*metalli ferrosi e non ferrosi*" ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI04840T
RAGIONE SOCIALE	Scurati S.p.A.
C.F./P.IVA	01405090158/00712020965
SEDE LEGALE	Cusano Milanino (MI), Via Marmolada n. 10
SEDE OPERATIVA	Cusano Milanino (MI), Via Marmolada n. 10
CODICE ATECO	46.72.2

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 3 del Comune di Cusano Milanino, n. 56 Comune di Paderno Dugnano
Mappali	n. 59, 63, 108, 278, 432, 455 del Comune di Cusano Milanino; Mappale n. 249 del Comune di Paderno Dugnano;
Gauss Boaga x	1513375
Gauss Boaga y	5044659
Via/Piazza/Località	Via Marmolada n. 10
Comune	Cusano Milanino
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	☐ Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) X art. 208 del D.lgs. 152/2006 ☐ art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) ☐ art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	☐ Nuovo impianto X Rinnovo/riesame ☐ Modifica
Scadenza autorizzazione:	6 agosto 2029
Attività/processi	☐ Autodemolizione

	X Recupero (R12, R4) ☐ Smaltimento X End of Waste “caso per caso” (R4) X R13 X D15
--	---

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta l'1/02/2019 (prot. n. 26152) e completata in data 15/02/2019 (prot. n. 37663) su richiesta di documentazione integrativa del 12/02/2019 (prot. n. 34352);
- 3.2** Avvio del procedimento l'1/03/2019 (prot. n. 50351) con sospensione al 28/09/2022 (prot. n. 147495) per integrazione documentale;
- 3.3** Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perché trattasi di rinnovo con variante non sostanziale;
- 3.4** La conferenza di servizi non è stata indetta perché trattasi di rinnovo con variante non sostanziale;
- 3.5** Non è stato chiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);
- 3.6** Sono stati acquisiti i seguenti pareri: ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 8/11/2021 (prot. n. 172335), Comune di Cusano Milanino in data 5/04/2019 (prot. n. 83630), Comune di Paderno Dugnano in data 26/03/2019 (prot. n. 73263), l'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano in data 7/06/2019 (prot. n. 135956) e in data 11/04/2022 (prot. n. 60416), A.I.P.O. in data 2/10/2020 (prot. n. 168238) e A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza e Brianza in data 4/05/2022 (prot. n. 73583) in merito alla produzione di EOW caso per caso.

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 20.600 mq circa e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola *Approvazione progetto accorpamento autorizzazioni recupero e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi MI74 e D.D. 267/2009* tav. A del dicembre 2014 aggiornamenti del 16.07.2015, del 7.10.2015, del 18.07.2016, del 18.07.2022 e del 06.09.2022.

- 5.1** Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti all'autorizzazione R.G. n. 11863/2009 del 21.07.2009 come variata in ultimo con atto R.G. n. 9169/2016 del 5/10/2016:

- rinuncia ai codici EER 110501, 170503* 170504, 170507* e 170508;
- inserimento della procedura per il ritiro dei piccoli conferimenti di rifiuti inerti sul codice EER 170904.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). La Società Scurati S.p.A. è in possesso della certificazione al Regolamento (UE) n. 333/2011 e al Regolamento n. 715/2013. I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rottami metallici. Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

- 5.2** Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

5.2.1 conferiti da terzi:

- 5.2.1.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi 6.709,45 mc;
- 5.2.1.2** messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi 5 mc;
- 5.2.1.3** deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi: 5 mc;
- 5.2.1.4** deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) di rifiuti non pericolosi: 90 mc;

5.2.2 derivanti dall'attività di trattamento:

5.2.2.1 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi: 205 mc;

5.3 I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R4, R12) sono pari a 155 tonnellate giorno 46.700 tonnellate anno;

5.4 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
				R13	R4	R12	D15
020104		rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	A, A1,C1	X		X	X
030101		scarti di corteccia e sughero	A A1,C1	X		X	X
030105		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	A A1,C1	X		X	X
060316		ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 060315	A A1	X	X	X	
070213		rifiuti plastici	A A1,C1	X		X	X
100201		rifiuti del trattamento delle scorie	A A1	X	X	X	
100202		scorie non trattate	A, A1	X	X	X	
100210		scaglie di laminazione	A, A1	X	X	X	
100305		rifiuti di allumina	A, A1	X	X	X	
100316		schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	A, A1	X	X	X	
100501		scorie della produzione primaria e secondaria	A, A1	X	X	X	
100511		scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510	A, A1	X	X	X	
100601		scorie della produzione primaria e secondaria	A, A1	X	X	X	
100903		scorie di fusione	A, A1	X	X	X	
100908		forme e anime da fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 100907	A, A1	X	X	X	
101003		scorie di fusione	A, A1	X	X	X	
101112		rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	A, A1,C1	X		X	X
101311		rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	A, A1	X		X	
110114		rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	A, A1,C1	X		X	X
110206		rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205	A, A1,C1	X	X	X	X
120101		limatura e trucioli di materiali ferrosi	A, A1	X	X	X	
120102		polveri e particolato di materiali ferrosi	A, A1	X	X	X	
120103		limatura e trucioli di materiali non ferrosi	A, A1	X	X	X	
120104		polveri e particolato di materiali non ferrosi	A, A1	X	X	X	
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	A, A1,C1	X		X	X
120117		materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 120116	A, A1,C1	X	X	X	X
120121		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	A, A1,C1	X	X	X	X
120199		rifiuti non specificati altrimenti <i>cascami di lavorazione lamierino e rotoli ferro; rottami lamierino; (limitamente ai cascami di lavorazione di ferro e acciaio; scarti di lavorazione metalli ferrosi e non ferrosi; rottami ferro e acciaio; rottami acciaio inox)</i>	A, A1	X	X	X	



Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
				R13	R4	R12	D15
150101		imballaggi in carta e cartone	A, A1,C1	X		X	X
150102		imballaggi in plastica	A, A1,C1	X		X	X
150103		imballaggi in legno	A, A1,C1	X		X	X
150104		imballaggi metallici	A, A1	X	X	X	
150105		imballaggi in materiali compositi	A, A1,C1	X	X	X	X
150106		imballaggi in materiali misti	A, A1,C1	X	X	X	X
150107		imballaggi in vetro	A, A1,C1	X		X	X
150109		imballaggi in materia tessile	A, A1,C1	X		X	X
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	B, C,D	X			X
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	B, C,D	X			X
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	B, C,D	X			X
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	A, A1,C1	X		X	X
160103		pneumatici fuori uso	A, A1	X		X	X
160106		veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	A, A1	X	X	X	
160107	*	filtri dell'olio	B, D	X			X
160111	*	pastiglie per freni contenenti amianto	B, D	X			X
160112		pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111	A, A1,C1	X	X	X	X
160116		serbatoi per gas liquido	A, A1	X	X	X	
160117		metalli ferrosi	A, A1	X	X	X	
160118		metalli non ferrosi	A, A1	X	X	X	
160119		plastica	A, A1,C1	X		X	X
160120		vetro	A, A1,C1	X		X	X
160122		componenti non specificati altrimenti	A, A1	X	X	X	
160210	*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	B, D	X			X
160211	*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	B, D	X			X
160214		apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 - NON RAEE	H	X	X	X	
160215	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	B, D, H	X			X
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215	A, A1	X	X	X	
160304		rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303	A, A1,C1	X		X	X
160305	*	rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	B, D	X			X
160306		rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	A, A1,C1	X		X	X
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	A, A1	X	X	X	
160803		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	A, A1	X	X	X	
160807	*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	B, D	X			X



Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
				R13	R4	R12	D15
161102		rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	A, A1,C1	X	X	X	X
161104		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	A, A1,C1	X	X	X	X
161106		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	A, A1,C1	X	X	X	X
170101		cemento	A, A1,C1	X		X	
170102		mattoni	A, A1,C1	X		X	
170103		mattonelle e ceramiche	A, A1,C1	X		X	
170106	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	B, D	X			X
170107		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	A, A1	X		X	
170201		legno	A, A1	X		X	X
170202		vetro	A, A1	X		X	X
170203		plastica	A, A1	X		X	X
170204	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	B, D	X			X
170401		rame, bronzo, ottone	A, A1	X	X	X	
170402		alluminio	A, A1	X	X	X	
170403		piombo	A, A1	X	X	X	
170404		zinco	A, A1	X	X	X	
170405		ferro e acciaio	A, A1	X	X	X	
170406		stagno	A, A1	X	X	X	
170407		metalli misti	A, A1	X	X	X	
170410	*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	B, D	X			X
170411		cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	A, A1,C1	X	X	X	
170603	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	B, D	X			X
170604		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	A, A1,C1	X		X	X
170802		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	A, A1	X		X	
170903	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	B, D	X			X
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	A, A1	X		X	
190102		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	A, A1	X	X		X
190118		rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	A1	X	X		X
190401		rifiuti vetrificati	A1	X			X
191001		rifiuti di ferro e acciaio	A1	X	X		
191002		rifiuti di metalli non ferrosi	A1	X	X		
191202		metalli ferrosi	A	X	X		
191203		metalli non ferrosi	A	X	X		
200101		carta e cartone	A, A1,C1	X		X	X



Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI			
				R13	R4	R12	D15
200102		vetro	A, A1,C1	X		X	X
200110		abbigliamento	A, A1,C1	X			X
200111		prodotti tessili	A, A1,C1	X			X
200123	*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	B, D	X			X
200135	*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	B, H	X			X
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	H	X	X	X	
200137	*	legno contenente sostanze pericolose	B, D	X			X
200138		legno diverso da quello di cui alla voce 200137	A, A1,C1	X		X	X
200139		plastica	A, A1,C1	X		X	X
200140		metallo	A, A1	X	X	X	
200301		rifiuti urbani non differenziati	A, A1,C1	X	X	X	X
200307		rifiuti ingombranti	A, A1,C1	X	X	X	X

6. END OF WASTE “CASO PER CASO”

6.1 Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle Linee Guida SNPA 41/22 - Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22, avente ad oggetto “Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso (rif. 41/2022)”:

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	EER pertinenti alla casistica specifica
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie. 170411;

Breve descrizione del Processo di recupero	Le operazioni di recupero R4 dei rifiuti di cavi si articolano nelle seguenti fasi: • Verifica visiva; • Verifica radiometrica; • Selezione e cernita manuale e/o meccanica mediante ragno caricatore, finalizzata all’eliminazione dei materiali estranei (inerti, plastiche, ecc.) ed alla valorizzazione dei metalli; • Eventuale adeguamento volumetrico mediante tranciatura tramite cesaia a coccodrillo ed eventuali successive operazioni di pre-macinazione e macinazione; • Separazione meccanica in cui avviene la distinzione tra il materiale da recuperare da quello da avviare eventualmente a smaltimento.
EER coinvolti in recupero	170411 - cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410;
Utilizzi previsti delle EoW	Industria metallurgica dei metalli (alluminio, rame);
EoW (Breve descrizione e norma tecnica riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo)	Materia prima secondaria di conforme alle specifiche tecniche previste dai Reg.Ue 333/2011 (alluminio) e reg. UE 715/2013 (rame)

6.2 Istruttoria tecnica relativa alla valutazione della sussistenza delle condizioni e il rispetto dei criteri specifici di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 184-ter del d.lgs 152/2006 per l’ottenimento di un E.O.W.

6.2.1 Verifica di conformità alla definizione di E.O.W. di cui all’art. 184-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006:

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:



la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	I prodotti End of Waste ottenuti dal trattamento dei rifiuti di cui al codice EER 170411 saranno destinati a essere utilizzati per i seguenti scopi specifici: • Il rame verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di metalli. Dovrà rispettare i criteri contenuti nel Regolamento UE 715/2013, Allegato I, punto 1; • L'alluminio verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione. Dovrà rispettare i criteri contenuti nel Regolamento UE 333/2011, Allegato II, punto 1. • Lo scarto di plastica/gomma sarà classificato come rifiuto (EER 191204) e conferito a soggetti esterni autorizzati ad effettuarne il recupero/smaltimento.
esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	Esiste un mercato o una domanda per tali sostanze od oggetti, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. In particolare: • Il rame verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli; • L'alluminio verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione. • Lo scarto di plastica/gomma sarà classificato come rifiuto (EER 191204) e conferito a soggetti esterni autorizzati ad effettuarne il recupero/smaltimento.
la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetteranno le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti. Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati si farà riferimento alle norme tecniche e regolamenti di settore meglio specificati di seguito: Regolamento 333/2011/UE; Regolamento 715/2013/UE.
l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali esenti da qualsiasi caratteristica di pericolo o contaminazione che si presentano nelle forme usualmente commercializzate e che sono conformi alle caratteristiche definite da Regolamenti Europei specifici.
Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto.	

6.2.2 Criteri dettagliati di cui art. 184 ter, c. 3 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019;

Confronto tra i criteri dettagliati e i decreti sulle procedure semplificate		
Criteri		Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, Si utilizzano come criteri quelli di cui al DM 05/02/98 in riferimento alla Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto nonché per le Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ai reg. UE 333/2011 e 715/2013
1	Materiali in entrata ammissibili	Tipologia 5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [170411] Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55% Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170411] Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive



		modifiche e integrazioni; industria automobilistica. Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.
2	Processi e tecniche di trattamento consentiti	Il ciclo di lavorazione dei rifiuti di cavi elettrici prevede il ricorso alle seguenti fasi di trattamento: • Verifica visiva; • Selezione e cernita manuale, finalizzata all'eliminazione dei materiali estranei ed alla selezione dei cavi per tipologia; • Trattamento mediante apposito macchinario spela cavi, finalizzato alla separazione meccanica dei materiali ottenuti, ai fini della distinzione tra materiali metallici recuperati (rame o alluminio) e materiali di scarto in plastica/gomma (EER 191204) da inviare a recupero/smaltimento presso soggetti esterni autorizzati.
3	Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Il materiale metallico recuperato soddisfa requisiti tecnici per gli scopi specifici e standard esistenti, dato che rispetta quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 (materiali recuperati in alluminio) o dal Regolamento UE n. 715/2013 del 25/07/2013 (materiali recuperati in rame).
4	Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo qualità, automonitoraggio ed eventuale accreditamento,	L'azienda è in possesso di: • Certificazione di sistema di gestione ex. Regolamento UE n. 333/2011 per alluminio, ferro e acciaio n. R333/052; • Certificazione di sistema di gestione ex. Regolamento UE n. 715/2013 per il recupero dei rottami di rame e sue leghe n. R715/070.
5	Requisito relativo alla dichiarazione di conformità	Allegata autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EoW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato.

6.2.3 Condizioni e criteri da seguire una volta individuata la casistica di cui al punto precedente:

6.2.3.1 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione, Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CONDIZIONI

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici	Definire usi sostanza che cessa la qualifica di rifiuto con riferimento ai materiali che vengono sostituiti. I materiali ottenuti con la presente autorizzazione dall'impianto di recupero rifiuti, nella fattispecie metalli di rame	Uso previsto (ad es. processo, funzione, pre-trattamento necessario) I cavi subiscono un preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività di separazione meccanica delle componenti metalliche e plastiche. Materia prima sostituita Metalli di rame e/o alluminio da utilizzarsi in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli Caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, e	Individuazione in modo certo e univoco di reimpiego dell'EoW I metalli di rame e alluminio saranno destinati ad essere utilizzati in sostituzione della materia prima	Uso e usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con indicazione delle tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o, le fasi del processo in cui vengono utilizzati e, se previste, le percentuali di sostituzione della materia prima. I metalli di rame e alluminio saranno de-



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
	e alluminio	confronto con quelle della materia prima che viene sostituita (c.f.r. anche condizione c.) Assolvono la medesima funzione della materia prima sostituita Attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese Non rientra nella definizione di attività sperimentale		stinati a essere utilizzati, in sostituzione della materia prima, in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<i>Esistenza di un potenziale mercato per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, funzionali alla gestione delle forniture agli utilizzatori e alla compensazione delle fluttuazioni di mercato, così come descritte nella documentazione contenuta nell'istanza.</i> Esiste un mercato parallelo ad analoghi metalli o aggregati utilizzati da aziende che operano nella lavorazione dei metalli. Infatti, esiste una specifica richiesta di mercato trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione. Il tempo di stoccaggio presso l'impianto di produzione, trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è definito in 1 anno <i>Nel caso in cui la sostanza o l'oggetto sia destinato ad un mercato estero deve essere documentata dal soggetto istante l'esistenza delle condizioni di mercato ai fini dell'utilizzo specifico. È possibile accettare - per un periodo di tempo limitato e monitorato - che le reali condizioni di mercato si vengano a creare nel momento in cui viene prodotto l'EoW ma solo in caso di prodotti innovativi (attività sperimentali)</i> trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza	<i>Esistenza di un potenziale mercato per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, funzionali alla gestione delle forniture agli utilizzatori e alla compensazione delle fluttuazioni di mercato, così come descritte nella documentazione contenuta nell'istanza.</i> Esiste un mercato parallelo ad analoghi metalli o aggregati utilizzati da aziende che operano nella lavorazione dei metalli. Infatti, esiste una specifica richiesta di mercato trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione. Il tempo di stoccaggio presso l'impianto di produzione, trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è definito in 1 anno <i>Nel caso in cui la sostanza o l'oggetto sia destinato ad un mercato estero deve essere documentata dal soggetto istante l'esistenza delle condizioni di mercato ai fini dell'utilizzo specifico. È possibile accettare - per un periodo di tempo limitato e monitorato - che le reali condizioni di mercato si vengano a creare nel momento in cui viene prodotto l'EoW ma solo in caso di prodotti innovativi (attività sperimentali)</i> trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza	<i>Esistenza di un potenziale mercato per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, funzionali alla gestione delle forniture agli utilizzatori e alla compensazione delle fluttuazioni di mercato, così come descritte nella documentazione contenuta nell'istanza.</i> Esiste un mercato parallelo ad analoghi metalli o aggregati utilizzati da aziende che operano nella lavorazione dei metalli. Infatti, esiste una specifica richiesta di mercato trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione. Il tempo di stoccaggio presso l'impianto di produzione, trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è definito in 1 anno <i>Nel caso in cui la sostanza o l'oggetto sia destinato ad un</i>	<i>Esistenza di un potenziale mercato per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, funzionali alla gestione delle forniture agli utilizzatori e alla compensazione delle fluttuazioni di mercato, così come descritte nella documentazione contenuta nell'istanza.</i> Esiste un mercato parallelo ad analoghi metalli o aggregati utilizzati da aziende che operano nella lavorazione dei metalli. Infatti, esiste una specifica richiesta di mercato trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione. Il tempo di stoccaggio presso l'impianto di produzione, trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è definito in 1 anno <i>Nel caso in cui la sostanza o l'oggetto sia destinato ad un</i>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
	commercializzazione. Il tempo di stoccaggio presso l'impianto di produzione, trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è definito in 1 anno. Nel caso in cui la sostanza o l'oggetto sia destinato ad un mercato estero deve essere documentata dal soggetto istante l'esistenza delle condizioni di mercato ai fini dell'utilizzo specifico. È possibile accettare - per un periodo di tempo limitato e monitorato - che le reali condizioni di mercato si vengano a creare nel momento in cui viene prodotto l'EoW ma solo in caso di prodotti innovativi (attività sperimentali) trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale, le condizioni del mercato sono le medesime di quelle che trovano gli analoghi metalli già presenti sul mercato. Mercato esistente per la sostanza/oggetto.	alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. Il mercato per tali materiali è costituito dall'industria metallurgica, dall'edilizia. <i>Accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</i> <i>Contratti commerciali</i> <i>Lettere di intenti, ordini ecc..</i> <i>Se possibile evidenze circa il prezzo di vendita</i> L'impresa opera nel settore già con una consolidata esperienza, operando da anni in forza di comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/2006; Le End of Waste prodotte sono cedute ad aziende che operano nella lavorazione dei metalli, sulla base di specifiche richieste e previa verifica della disponibilità del materiale di loro interesse presso il ns. magazzino <i>Tempistiche di stoccaggio:</i> Il tempo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto è di un anno. <i>In caso di intermediazione devono essere provati accordi commerciali con l'utilizzatore finale (vedi punto 2)</i> Presso l'azienda, già operante ed attiva nel settore, vi sono evidenze degli accordi commerciali in essere <i>In caso di attività sperimentale di recupero (art. 211) per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere allegate lettere di intenti con gli utilizzatori e, ove possibile, evidenze sul prezzo di mercato</i> Non si tratta di attività sperimentale <i>Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i> L'esistenza di un mercato viene garantita dalla costante richiesta e dalla stipula di contratti di vendita del materiale recuperato e dall'esigenza di valorizzare tali frazioni. Esistono impianti che utilizzano le predette EoW nel loro normale processo produttivo	duzione, trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è definito in 1 anno. Nel caso in cui la sostanza o l'oggetto sia destinato ad un mercato estero deve essere documentata dal soggetto istante l'esistenza delle condizioni di mercato ai fini dell'utilizzo specifico. È possibile accettare - per un periodo di tempo limitato e monitorato - che le reali condizioni di mercato si vengano a creare nel momento in cui viene prodotto l'EoW ma solo in caso di prodotti innovativi (attività sperimentali) trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale, le condizioni del mercato sono le medesime di quelle che trovano gli analoghi metalli già presenti sul mercato. Mercato esistente per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima. Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. Il mercato per tali materiali è costituito dall'industria metallurgica, dall'edilizia. <i>Accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</i> <i>Contratti commerciali</i>	mercato estero deve essere documentata dal soggetto istante l'esistenza delle condizioni di mercato ai fini dell'utilizzo specifico. È possibile accettare - per un periodo di tempo limitato e monitorato - che le reali condizioni di mercato si vengano a creare nel momento in cui viene prodotto l'EoW ma solo in caso di prodotti innovativi (attività sperimentali) trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale, le condizioni del mercato sono le medesime di quelle che trovano gli analoghi metalli già presenti sul mercato. Mercato esistente per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima. Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. Il mercato per tali materiali è costituito dall'industria metallurgica, dall'edilizia. <i>Accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</i> <i>Contratti commerciali</i>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
	<i>getto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima.</i> Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. Il mercato per tali materiali è costituito dall'industria metallurgica, dall'edilizia. <i>Accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</i> Contratti commerciali Lettere di intenti, ordini ecc.. Se possibile evidenze circa il prezzo di vendita L'impresa opera nel settore già con una consolidata esperienza, operando da anni in forza di comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/2006; Le End of Waste prodotte sono cedute ad aziende che operano nella lavorazione dei metalli, sulla base di specifiche richieste e		materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. Il mercato per tali materiali è costituito dall'industria metallurgica, dall'edilizia. <i>Accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</i> Contratti commerciali Lettere di intenti, ordini ecc.. Se possibile evidenze circa il prezzo di vendita L'impresa opera nel settore già con una consolidata esperienza, operando da anni in forza di comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/2006; Le End of Waste prodotte sono cedute ad aziende che operano nella lavorazione dei metalli, sulla base di specifiche richieste e previa verifica della disponibilità del materiale di loro interesse presso il ns. magazzino <i>Tempistiche di stoccaggio:</i> Il tempo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto è di un anno. <i>In caso di intermediazione de-</i>	<i>Lettere di intenti, ordini ecc.. Se possibile evidenze circa il prezzo di vendita</i> L'impresa opera nel settore già con una consolidata esperienza, operando da anni in forza di comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/2006; Le End of Waste prodotte sono cedute ad aziende che operano nella lavorazione dei metalli, sulla base di specifiche richieste e previa verifica della disponibilità del materiale di loro interesse presso il ns. magazzino <i>Tempistiche di stoccaggio:</i> Il tempo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto è di un anno. <i>In caso di intermediazione devono essere provati accordi commerciali con l'utilizzatore finale (vedi punto 2)</i> Presso l'azienda, già operante ed attiva nel settore, vi sono evidenze degli accordi commerciali in essere <i>In caso di attività sperimentale di recupero (art. 211) per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere allegare lettere di intenti con gli utilizzatori e, ove possibile, evidenze sul prezzo di mercato</i> Non si tratta di attività sperimentale



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
	previa verifica della disponibilità del materiale di loro interesse presso il ns. magazzino <i>Tempistiche di stoccaggio:</i> Il tempo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto è di un anno. <i>In caso di intermediazione devono essere provati accordi commerciali con l'utilizzatore finale (vedi punto 2)</i> Presso l'azienda, già operante ed attiva nel settore, vi sono evidenze degli accordi commerciali in essere <i>In caso di attività sperimentale di recupero (art. 211) per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere allegate lettere di intenti con gli utilizzatori e, ove possibile, evidenze sul prezzo di mercato</i> Non si tratta di attività sperimentale Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. L'esistenza di un mercato		vono essere provati accordi commerciali con l'utilizzatore finale (vedi punto 2) Presso l'azienda, già operante ed attiva nel settore, vi sono evidenze degli accordi commerciali in essere <i>In caso di attività sperimentale di recupero (art. 211) per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere allegate lettere di intenti con gli utilizzatori e, ove possibile, evidenze sul prezzo di mercato</i> Non si tratta di attività sperimentale Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. L'esistenza di un mercato viene garantita dalla costante richiesta e dalla stipula di contratti di vendita del materiale recuperato e dall'esigenza di valorizzare tali frazioni. Esistono impianti che utilizzano le predette EoW nel loro normale processo produttivo	Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. L'esistenza di un mercato viene garantita dalla costante richiesta e dalla stipula di contratti di vendita del materiale recuperato e dall'esigenza di valorizzare tali frazioni. Esistono impianti che utilizzano le predette EoW nel loro normale processo produttivo



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
	viene garantita dalla costante richiesta e dalla stipula di contratti di vendita del materiale recuperato e dall'esigenza di valorizzare tali frazioni. Esistono impianti che utilizzano le predette EoW nel loro normale processo produttivo			
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	<i>Dimostrazione della conformità a Standard tecnici</i> Al fine di testare la qualità e quindi di omologare a End of Waste i materiali recuperati si farà riferimento a Regolamento (UE) 715/2013 e Regolamento (UE) 333/2011	<i>Legislazione di prodotto che può essere applicata, quali ad esempio:</i> REACH <i>Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE</i> <i>Norme tecniche di prodotto europee/nazionali</i> <i>Normative nazionali o di altri Stati Membri</i> <i>Criteri EoW nazionali e/o caso per caso previsti da altri Stati Membri o dalle Autorità competenti di Altri Stati Membri</i> <i>Criteri EoW caso per caso nazionali validati dalle Autorità competenti</i> <i>Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori)</i> I suddetti prodotti End of Waste, le sostanze o gli oggetti soddisfaranno i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano le normative e gli standard esistenti a livello delle norme tecniche internazionali riconosciute nell'UE. Il materiale riciclato sarà omologato in base alla verifica di conformità a: Regolamento (UE) 715/2013 e Regolamento (UE) 333/2011. <i>Risultati analitici che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita.</i> I risultati analitici per la parificazione delle E.o.W. con la materia prima sostituita verranno eseguiti dalle aziende utilizzatrici che avranno generato il prodotto finale.	<i>Nel caso di prodotti innovativi acquisire la documentazione attestante la possibilità di utilizzare la sostanza o l'oggetto per lo scopo specifico</i> L'attività non è di carattere innovativo o sperimentale	<i>Definizione delle norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.</i> Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati avranno superato positivamente la verifica di corrispondenza alle specifiche e norme tecniche di riferimento: Regolamento (UE) 715/2013 e Regolamento (UE) 333/2011. Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero da cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine. Non si ritiene



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		<i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</i> L'attività non è di carattere innovativo o sperimentale		applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del medesimo Regolamento. <i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard tecnici.</i> L'attività non è di carattere innovativo o sperimentale
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	Dimostrare la conformità a standard ambientali	<i>Standard ambientali presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</i> Gli standard ambientali o le prestazioni raggiunte sono dati dal fatto che l'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti (metalli di rame e alluminio) non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di oggetti che si presentano nelle forme usualmente commercializzate, inoltre la loro re-immissione sul mercato determina la riduzione dell'utilizzo di materie prime <i>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</i> Gli standard ambientali sono analoghi a quelli applicabili ai prodotti immessi sul mercato ed ottenuti dall'utilizzo della materia prima. <i>Q</i> <i>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana</i>	<i>È possibile accettare il rispetto di standard ambientali per "equivalenza", ad esempio, utilizzando i criteri dell'IPPC che regolano le tecniche che hanno prestazioni equivalenti o migliori rispetto alle BAT o criteri analoghi.</i> Nel caso di specie il rispetto degli standard ambientali si concretizza nella verifica del rispetto dei regolamenti di riferimento	<i>Norme tecniche di riferimento e degli standard ambientali della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.</i> I metalli, prima di essere messi sul mercato, sono sottoposti a verifica di corrispondenza, al regolamento UE applicabile. Successivamente vengono commercializzati secondo listini e/o usuali contratti commerciali che ne definiscono requisiti standard. Per quanto riguarda i parametri da analizzare, si deve ricondurre alla verifica di conformità al



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		(ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Gli standard sanitari per prevenire il rischio biologico sono dati dal fatto che non si prevede che tali rifiuti siano un veicolo di agenti biologici <i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test e da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard ambientali.</i> Non si tratta di attività sperimentale		regolamento Ue di riferimento applicabile <i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard ambientali.</i> Non applicabile
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
e) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	<i>Dimostrazione che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima</i>	<i>Documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate:</i> <i>Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura</i> Non applicabile. <i>La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator)</i> Il rispetto degli standard previsti dalle normative di riferimento evita il sussistere di effetti ambientali negativi e assicura elevati standard prestazionali e di qualità. Il rispetto di tale requisito viene dimostrato mediante l'emissione delle relative schede di conformità e/o il possesso di certificati analitici. <i>Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</i> Non applicabile	<i>Riferire in merito a un eventuale ulteriore coinvolgimento delle ATS per quanto concerne la valutazione dell'impatto sanitario</i>	<i>Modalità con cui è stato dimostrato che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana e degli esiti della validazione da parte dell'Autorità Competente.</i> I prodotti ottenuti dal recupero dei cavi (metalli) sono da utilizzarsi in sostituzione delle materie prime nella lavorazione dei metalli. L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali che non presentano caratteristica di pericolo o contaminazione e verranno avviati al riutilizzo nel rispetto delle normative ambientali previste dagli Stati nelle quali



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
		<i>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</i> Non applicabile		operano. <i>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</i> Si esclude che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare nel suo utilizzo impatti negativi sulla salute. <i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare gli esiti preliminari e le modalità di verifica durante la fase sperimentale per attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</i> Non si tratta di attività sperimentale

6.2.3.2 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione. Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. **CRITERI SPECIFICI DETTAGLIATI**

Criteri Specifici Dettagliati	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	<i>Tipologie provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso</i> I rifiuti in ingresso all'impianto sono identificati dai codici EER 170411 "Cavi, diversi di quelli di cui alla voce 17.04.10", essi provengono da attività di disassemblaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o da attività di costruzione e demolizione.	<i>Si suggerisce di accettare i codici XXY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare.</i> Viene eseguita opportuna verifica di	<i>Elenco dei codici EER ammissibili in entrata ai fini dell'operazione di recupero. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i>



Criteri Specifici Dettagliati	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
	<i>Verificata la conformità, andranno valutate le caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche dei rifiuti ammessi al recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti in base alla provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono avere gli eow finali.</i> I rifiuti in ingresso, in fase di conferimento, sono sottoposti ad una verifica di corrispondenza con il codice EER attribuito dal produttore e verificata l'assenza di materiali non trattabili presso l'impianto.	rispondenza tra codice EER e rifiuto in ingresso all'impianto. Non è prevista accettazione di rifiuti caratterizzati da codice CER XX.XX.99.	<i>Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXYY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</i> Si conferma che la Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto di cui ai codici EER 170411 sono coerenti a quelle previste alla tipologia 5.7 e 5.8 del D.M.- 05/ febbraio 98 Tipologia 5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [170411] provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55% Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170411] Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica. Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio,



Criteri Specifici Dettagliati	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
			piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.
Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
b) <i>Processi e tecniche di trattamento consentiti</i>	<i>Descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i> Le operazioni di recupero svolte presso l'impianto prevedono: la verifica visiva; Verifica radiometrica; Selezione e cernita manuale, finalizzata all'eliminazione dei materiali estranei ed alla selezione dei cavi per tipologia; Trattamento meccanico con apposito macchinario speciale cavi finalizzato alla separazione meccanica dei materiali ottenuti, ai fini della distinzione tra materiali metallici recuperati (rame o alluminio) e materiali di scarto in plastica/gomma (EER 191204) da inviare a recupero/smaltimento presso soggetti esterni autorizzati.	Il processo si configura R4	<i>Processi e tecniche di trattamento consentiti, le operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I. e i parametri di processo da monitorare, se previsti.</i> <i>In particolare, quelle che rispondono a tale definizione sono le cosiddette operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed R9, dell'Allegato C alla parte IV</i> Attività di recupero si concretizza nell'operazione di recupero R4 di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I e risulta riconducibile ad una preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità, con successiva attività di separazione meccanica delle componenti metalliche e plastiche
Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito Ai criteri
c) <i>Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</i>	<i>Specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.</i> Al fine di testare i criteri di qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati avranno superato positivamente la verifica di corrispondenza alle specifiche e norme tecniche di riferimento: Regolamento (UE) 715/2013 e Regolamento (UE) 333/2011.	Rispondenza ai requisiti di rispetto delle norme tecniche	<i>Altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a)</i> Per quanto riguarda gli usi a destino, questi ultimi saranno conferiti ad aziende che operano nella lavorazione dei metalli.
Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
d) <i>Requisiti affinché i</i>	<i>Descrizione del sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della</i>	<i>Il sistema di gestione può essere</i>	<i>Contenuti minimi del sistema di gestione, ivi</i>



Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	<i>qualifica di rifiuto: le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (es. check-list, report ecc.) che evidenzia il rispetto per ogni lotto delle condizioni e criteri per l'EoW (art. 184-ter)</i> In riferimento ai requisiti affinché i sistemi di gestione, adottati dalla Ditta, siano finalizzati a dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, si evidenzia come sia stato adottato un "Protocollo di gestione rifiuti", il quale descrive le procedure di gestione dei rifiuti ritirati e gestiti in corrispondenza del complesso in oggetto. Tale documento comprende le modalità di trattamento previste per i rifiuti costituiti da cavi elettrici. L'azienda al fine di certificare la cessazione della qualifica di rifiuto esegue le operazioni descritte di seguito: Per il rame viene effettuata una verifica visiva e/o con quantometro, al fine di certificare che i valori siano corrispondenti al Regolamento (UE) 715/2013 e, una volta appurata la conformità viene consegnato per il riutilizzo nelle fonderie. Esso viene accompagnato da DDT, dichiarazione di conformità, certificato 715/2013 e certificazione di controllo radiometrico. Viene, poi, effettuata registrazione su schede materiale in uscita. Lo stesso iter viene eseguito anche per l'alluminio. Qualora il materiale non soddisfi i requisiti, viene caratterizzato con il codice CER 19.12.03 ed inviato a recupero in impianti autorizzati.	<i>certificato oppure interno all'Azienda; in tal caso deve essere codificato e le procedure acquisite in sede di istruttoria</i> Il sistema di gestione interno all'azienda, prevede l'attuazione della procedura di trattamento dei codici EER 170411	<i>inclusa la documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, di controllo del processo (se previste) e delle caratteristiche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica</i> Presso l'impianto sono presenti tutte le procedure e le istruzioni di cui è composto il sistema di gestione previsto dai Regolamenti U.E.
Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	Modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime: Ragione sociale del produttore Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto La quantificazione del lotto di riferimento Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.	--	Il modello di dichiarazione di conformità è quello previsto dai Regolamenti U.E.

7. RIFIUTI PRODOTTI

7.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
			R13	D15
020104		rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X

Codice	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
			R13	D15
030101		scarti di corteccia e sughero	X	X
030105		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X	X
070213		rifiuti plastici	X	X
101112		rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	X	X
110114		rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	X	X
110206		rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	X	X
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	X	X
120117		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X	X
120121		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	X	X
150101		imballaggi in carta e cartone	X	X
150102		imballaggi in plastica	X	X
150103		imballaggi in legno	X	X
150105		imballaggi in materiali compositi	X	X
150106		imballaggi in materiali misti	X	X
150107		imballaggi in vetro	X	X
150109		imballaggi in materia tessile	X	X
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	X
160103		pneumatici fuori uso	X	X
160112		pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111	X	X
160119		plastica	X	X
160120		vetro	X	X
160304		rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303	X	X
160306		rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	X	X
161102		rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	X	X
161104		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	X	X
161106		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	X	X
170201		legno	X	X
170202		vetro	X	X
170203		plastica	X	X
170604		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X	X
190102		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X
190118		rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	X	X
190401		rifiuti vetrificati	X	X
191201		carta e cartone	X	X
191202		metalli ferrosi	X	X
191203		metalli non ferrosi	X	X
191204		plastica e gomma	X	X
191205		vetro	X	X
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da talisostanze	X	X
160107	*	filtri dell'olio	X	X
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	X	X

Codice	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
			R13	D15
160215	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X
161103	*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X
161105	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche contenenti sostanze pericolose	X	X
160606	*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X	X
170603	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X
170410	*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X
190207	*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X
191206	*	legno, contenente sostanze pericolose	X	X
191211	*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X
191301	*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

8. MISCELAZIONI

8.1 Presso l'impianto non si effettuano miscele;

9. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

9.1 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, **solo se strettamente collegati ad un impianto** di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

9.2 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi e i pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria *Approvazione progetto accorpamento autorizzazioni recupero e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi MI74 e D.D. 267/2009* tav. A del dicembre 2014 aggiornamenti del 16/07/2015, del 7/10/2015, del 18/07/2016, del 18/07/2022 e del 06/09/2022, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

9.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

9.3.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

9.3.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità". Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili, limitatamente ai rifiuti identificati con EER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903), stoccati provvisoriamente e separatamente nel Settore A1. In

tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 30 mc. Qualora dagli accertamenti eseguiti sul cumulo di tali materiali sia accertata la non conformità, l'Impresa deve inviare immediatamente tali rifiuti ad impianti terzi autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

- 9.4** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del d.lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;
- 9.5** i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;

CONTROLLO RADIOMETRICO

- 9.6** così come stabilito dal D.Lgs. 101 del 31/07/2020 ed in particolare dall'art. 72, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente.
- 9.7** la disposizione di cui sopra non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
- 9.8** l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione come definiti al comma 2 del succitato art. 72, i quali, nell'attestazione, riportano anche l'ultima verifica effettuata per accertare il buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.
- 9.9** le modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica, i contenuti delle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza nonché i prodotti ed i semilavorati metallici oggetto della sorveglianza stessa, ai sensi dei commi 2 e 4, sono definiti con apposito decreto. Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo, rimane vigente l'Allegato XIX del D.Lgs. 101 del 31/07/2020;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 9.10** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (EER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 9.11** la Società potrà produrre materie prime seconde (m.p.s.) ovvero End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 9.12** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 9.13** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;

- 9.14** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 9.15** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 9.16** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 9.17** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 9.18** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 9.18.1** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
 - 9.18.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
 - 9.18.3** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
 - 9.18.4** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

RAEE

- 9.19** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 9.20** l'impianto deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
 - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;

- 9.21** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta oppure devono essere muniti di contenitori a tenuta in grado di impedire la fuoriuscita di eventuali liquidi/fluidi;
- 9.22** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:
- 9.22.1** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- 9.23** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 9.24** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 9.25** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
- 9.26** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 9.27** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

VARIE

- 9.28** il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 9.29** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 9.30** il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei EER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del

- Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;
- 9.31** tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;
 - 9.32** al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;
 - 9.33** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
 - 9.34** lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (EER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopracitate operazioni;
 - 9.35** per i rifiuti pericolosi contenenti amianto identificati con EER 150111*, l'Impresa può effettuare esclusivamente lo stoccaggio provvisorio (D15), quest'ultimo limitato al miglioramento delle caratteristiche di tenuta degli imballaggi di confezionamento sulle partite conferite all'impianto, così da aumentare le condizioni di sicurezza sia igienico-sanitaria, sia ambientale; è vietata la rimozione dei materiali di confezionamento impiegati sui rifiuti al momento del confezionamento presso il sito di produzione; tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla norme in materia di tutela della salute dei lavoratori e nel rispetto di quanto prescritto ai precedenti. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla norme in materia di tutela della salute dei lavoratori;
 - 9.36** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
 - 9.37** il richiedente dovrà provvedere, anche in situazioni in cui non è in atto un evento di piena del fiume Seveso, ad attuare le misure di riduzione della vulnerabilità dell'impianto quali i sovralti del materiale trattato, compreso i rifiuti classificati pericolosi, a quota maggiore di quella a cui giungerebbero le acque della piena di riferimento;
 - 9.38** le vie di accesso dovranno essere sempre tenute libere per permettere l'espansione della piena e l'area di lavorazione dovrà essere libera dai residui delle lavorazioni;
 - 9.39** in caso di esondazione del fiume Seveso non sono ammesse opere di ritenuta dei livelli idrici ad eccezione delle barriere mobili a protezione degli ingressi degli edifici ed a protezione di serbatoi e vasche interrate;
 - 9.40** salvo quanto esplicitamente richiamato sopra, il richiedente dovrà attenersi a quanto previsto nella relazione di analisi del rischio idraulico e nel piano di emergenza;
 - 9.41** il richiedente dovrà attivare le misure di protezione facendo riferimento al sistema di allertamento regionale e, ove disponibili, ai dati della rete idropluviometrica regionale di cui alla D.G.R. n. X/4599/2015 o ad eventuali altri strumenti di monitoraggio presenti sul territorio;
 - 9.42** il Gestore deve indicare quali elementi/sostanze vengano valutati per l'accettazione del rifiuto non pericoloso in fase di verifica di ammissibilità del rifiuto in ingresso, tenuto conto che i rifiuti in ingresso di cui all'EER 170411 presentano un corrispettivo codice specchio pericoloso. In particolare le procedure di accettazione devono essere integrate con anche la valutazione di ammissibilità ai sensi del Regolamento (UE) 1021/2019 del 20/06/2019 (regolamento POPs), dando evidenza delle verifiche svolte o previste per accertare che eventuali POPs (contaminanti organici persistenti) non siano presenti nei rifiuti in ingresso prima del loro avvio al recupero o, in caso contrario, siano in

concentrazioni tali da permetterne il recupero, con riferimento ai limiti previsti nell'Allegato IV del Regolamento sopra menzionato;

- 9.43** deve essere predisposto, ove necessario, un protocollo di campionamento ed analisi dei rifiuti in ingresso ai sensi della norma UNI 10802 e della norma UNI/TR 11862;
- 9.44** deve essere predisposto un piano di campionamento per la verifica analitica delle caratteristiche di ciascuna tipologia di Eow prodotta;
- 9.45** deve essere predisposta e tenuta a disposizione degli Enti in caso di controllo, la valutazione tecnica rispetto agli adempimenti POPS-REACH-CLP, per ciascuna tipologia di EoW prodotto;
- 9.46** devono essere descritte le modalità attuate al fine di mantenere separati i diversi flussi di lavorazione previsti al fine di mantenere la tracciabilità del processo e garantire la corretta separazione delle diverse tipologie di prodotto ottenuto;
- 9.47** la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto deve avvenire al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità redatta ai sensi dei Regolamenti (UE) 333/2011 e (UE) n. 715/2013. La dichiarazione di conformità deve, inoltre, contenere il riferimento alla norma tecnica applicata all'EoW prodotto;
- 9.48** devono essere rispettati i tempi massimi di stoccaggio per ogni tipologia di Eow prodotto, superati i quali lo stesso deve essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito in attesa delle nuove verifiche effettuate che devono essere documentate;
- 9.49** il sistema di gestione adottato o certificato deve avere i seguenti contenuti minimi:
- protocollo di accettazione dei rifiuti comprensivo della procedura di gestione delle non conformità e dei piani di campionamento, secondo la norma UNI 10802, e monitoraggio;
 - procedura di controllo di processo e di monitoraggio dei parametri di processo se previsti;
 - procedure per la verifica di conformità dell'EoW;
- 9.50** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 9.51** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 9.52** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

10. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi